

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

STATUTO

(approvato con deliberazione C.C. n° 3 in data 27.02.1995,
integrato con deliberazione C.C. n° 21 in data 5.4.1995)

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di San Polo di Piave è Ente autonomo nell'ambito dei Principi fissati dalle Legge generali della Repubblica e della Regione nonché dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle Leggi Statali o Regionali.

Art. 2 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri Enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri Enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune opera con Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 3 - Territorio, stemma e gonfalone, albo pretorio

1. Il Comune di San Polo di Piave comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al comma 1. comprende:
 - a) San Polo, Capoluogo, dove è istituita la Sede del Comune e degli Organi Istituzionali;
 - b) Rai, frazione.
3. Sono comprese nel territorio del Comune di San Polo di Piave le località di San Giorgio e della Guizza.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Polo di Piave.
5. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 103 del 21.10.1986, concessi con

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3773 in data 4.6.1987.
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n° 3777 in data 4.6.1987.
 7. Il Consiglio Comunale disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio Comunale e le relative modalità.
 8. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
 9. La Giunta Comunale individua nella Sede Municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
 10. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 9, avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente, ispirandosi ai valori di autonomia e di solidarietà comunitaria, gli interessi della propria popolazione, ne promuove la crescita civile, culturale, sociale ed economica garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, mirando a realizzare condizioni di pari opportunità per tutti i residenti.
2. Il Comune, in conformità ai Principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, promuove la cooperazione tra le comunità e i popoli nonché una cultura attenta ai valori e ai ruoli umani nella vita sociale e politica, perché si giunga a un nuovo ordine mondiale autenticamente fondato sulla pace in cui questi stessi diritti siano effettivamente garantiti e tutelati.
3. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della Legge 10 aprile 1991, n° 125 e pertanto nella Giunta Comunale, nelle Commissioni Comunali, nelle Commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

Art. 5 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza e salubrità del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un'efficiente politica di sicurezza sociale, con speciale attenzione agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 6 - Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

1. Il Comune, per quanto di sua competenza, adotta tutte le misure utili e necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela e, per quanto in suo potere, promuove l'incremento, l'incentivazione e la conoscenza del patrimonio storico, archeologico, artistico, religioso e paesistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune, anche d'intesa con altri Enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, Associazioni e Organismi culturali presenti nel suo territorio e non, promuove la conoscenza e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale in ogni suo elemento: linguistico, architettonico, storico-artistico, paesistico, antropologico ed etnografico, che vengono a costituirne nel tempo una sua specificità. Il Comune riconosce come suo compito prioritario il sostegno morale e l'impegno pratico a favore delle Istituzioni scolastiche esistenti in paese. Allo scopo di avvicinare per una proficua collaborazione ed una fattiva intesa la Scuola all'Amministrazione promuoverà incontri periodici con gli organi collegiali della Scuola.
2. Incoraggia e favorisce le attività socio-ricreative, sportive, artistiche e culturali che persone singole o associate, istituti e privati, manifestano di voler svolgere nel territorio Comunale a beneficio della collettività, con particolare attenzione al mondo giovanile e della terza età, promuovendo iniziative e manifestazioni varie qualificate, attivando servizi efficienti, realizzando strutture adeguate alle necessità emergenti e future della collettività, opportunamente ubicate, armoniosamente inserite nell'ambiente, atte altresì a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono la partecipazione a talune categorie di cittadini.
3. I modi di utilizzo dei servizi, delle strutture e degli impianti, saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, culturali, socio-ricreative e turistiche, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti civili, delle infrastrutture pubbliche e sociali, degli insediamenti produttivi, degli impianti turistici e sportivi, in sintonia con la vocazione agricola del luogo.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre e cura la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio Comunale.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle

esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, salvaguardando la sicurezza di pedoni e ciclisti.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, in caso di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle Leggi Statali e Regionali.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce lo sviluppo razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore; a tal fine attua iniziative di promozione, di collaborazione e di intesa nel reciproco interesse fra gli operatori del settore e il consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato anche artistico e dell'industria; adotta iniziative atte a stimolare attività produttive e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta valorizzazione dei prodotti locali.
3. Promuove, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per una produzione agricola che si sviluppi nel rispetto dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo.
4. Promuove le attività turistiche, il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo al turismo giovanile, alle esigenze di categorie disagiate e all'agriturismo.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione, fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990, n° 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune può consultare, per ciascun obiettivo, i sindacati, le formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 11 - Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi, strumenti e servizi idonei per renderla capillarmente diffusa, stabilendo altresì

- rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. La Giunta Comunale fornisce inoltre ai cittadini dati e notizie utili di carattere generale e specifico su servizi e uffici promuovendo, ove ritenuto opportuno, pubbliche riunioni e incontri di approfondimento.

TITOLO 2 - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 12 - Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO 1 - CONSIGLIO Comunale

Art. 13 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 14 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino alla elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 15 - Funzioni

1. Il Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta l'intera comunità;
 - b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
 - c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
 - d) ha autonomia organizzativa e funzionale;
 - e) opera le scelte fondamentali della programmazione Comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale,

regionale e statale;

f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 16 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale:

a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;

b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla:

a) convalida dei Consiglieri comunali eletti;

b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco.

c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;

d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali

surrogazioni dei Consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 18 - Convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria e d'urgenza dal Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato, in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio Comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
 - b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. In caso d'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano.
7. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale).

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri Comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri Comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri Comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Comunali:

- a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
- b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale).

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo Consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche;
 - d) le schede nulle.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 22 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 23 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può

ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.
2. Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
4. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e del l'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;
 - b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 26 - I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 27 - Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali

1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

2. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 28 - Doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni cui fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri Comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale.

Art. 29 - Diritti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
 - b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
 - c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 30 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale adottata a' sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'art. 1 della

legge 18 gennaio 1992, n° 16, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

3. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri Comunali assegnati il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 31 - Consigliere anziano

1. Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista ai sensi dell'8° comma dell'art. 5 Legge n° 81/93.

Art. 32 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere Comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.
3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.
4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

CAPO 3 - COMMISSIONI

Art. 33/A - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di

- commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.
2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
 3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 33/B - Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 34 - Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
3. Lo Statuto ed il Regolamento Consiliare stabiliscono la composizione delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2 secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi; i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori (comma art. 19 Legge n° 81/93).

CAPO 4 - GIUNTA COMUNALE

Art. 35 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, che collabora con il Sindaco ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui all'art. 17, comma 2:
 - a) è l'organo di governo del Comune;

b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;

c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 36 - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede nonché da un massimo di sei Assessori, tra i quali un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco od, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili alle medesime cariche.
2. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini fino al primo grado, l'adottante e l'adottato.
4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 38 - Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Art. 39 - Durata in carica

1. La Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta Comunale ed alla elezione del nuovo Sindaco.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni, rimozione,

impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 40 - Sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale non comporta le dimissioni della stessa.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al Sindaco ed al Consigliere anziano.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un commissario a' sensi delle leggi vigenti.

Art. 41 - Dimissioni del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 42 - Cessazione di singoli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori quando non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento di indirizzi generali approvato dal Consiglio Comunale oppure quando non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne motivata comunicazione al Consiglio Comunale, ed

entrano in carica a comunicazione avvenuta.

Art. 43 - Funzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale.

Art. 44 - Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale in particolare compete:
 - a) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio Comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - b) predisporre e proporre al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - c) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale ed i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e del Segretario Comunale;
 - d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;
 - e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, sia come attore che come convenuto, ed approvare le transazioni;
 - f) adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
 - g) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - h) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
 - i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
 - l) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario Comunale.

Art. 45 - Funzionamento

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale ed assicura l'unità

- dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 5. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, il Revisore del conto.
 6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta Comunale stessa.
 7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati nel numero fissato dall'art. 33.
 8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale stesso.

CAPO 5 - SINDACO

Art. 46 - Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni di:
 - a) amministrazione;
 - b) vigilanza;
 - c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 47 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;

- b) sovrintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
- c) impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
- d) nomina i componenti la Giunta Comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli Assessori;
- f) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e, sentiti i Capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) revoca, qualora ne esistano le condizioni, i rappresentanti di cui alla lettera f);
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8.6.1990, n° 142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
- l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- m) può delegare agli Assessori ed al Segretario Comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge od il presente statuto non abbia già loro attribuito;
- n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- o) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
- p) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario Comunale;
- q) adotta ordinanze ordinarie;
- r) rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- s) emette i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropri;
- t) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- u) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale e del Segretario Comunale;
- v) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta Comunale;
- z) stipula in rappresentanza del Comune i contratti già deliberati, qualora siano rogati dal Segretario Comunale.
- aa) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 48 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- f) collabora con il Revisore del conto per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 49 - Attribuzioni organizzatorie

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farlo inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale;
- f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 50 - Delegazioni del Sindaco

- 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.
- 2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale.
- 3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
- 5. Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al Segretario Comunale la

sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori.

Art. 51 - Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo:
 - a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidati gli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - e) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti;
 - f) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Art. 52 - Sospensione e decadenza

1. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n° 16.
2. Il Sindaco decade:
 - a) per condanna penale, a' sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 53 - Funzioni sostitutive

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n° 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n° 16.
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per le dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO 3 - ORGANI BUROCRATICI

Art. 54 - Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 55 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente:
 - a) è capo del personale;
 - b) dirige e coordina gli uffici ed i servizi avvalendosi dei responsabili dei servizi;
 - c) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;
 - d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - e) presenta al Sindaco relazioni sull'andamento dei servizi;
 - f) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione;
 - g) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, assicurando, anche a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Spettano al Segretario Comunale tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente Statuto e i Regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo del Comune.
3. Spetta, inoltre, al Segretario Comunale:
 - a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 - b) rogare i contratti nei quali il Comune Φ parte, ha interesse od è destinatario;
 - c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate da apposito regolamento;
 - d) esprimere il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;
 - e) sovrintendere ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) ordinare i beni ed i servizi nei limiti degli impegni assunti con deliberazione della Giunta Comunale;
 - g) liquidare le spese derivanti da regolare impegno o contratto;
 - h) emanare e sottoscrivere i provvedimenti anche a rilevanza esterna ed a contenuto vincolato;
 - i) liquidare compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati per legge

o regolamento, preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati;

l) adottare provvedimenti di mobilità interna;

m) proporre provvedimenti disciplinari, contestare addebiti, indirizzare richiami scritti ed adottare la sanzione della censura;

n) adottare i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e disporre il rilascio di copie di documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;

o) stipulare i contratti nei quali non interviene quale ufficiale rogante.

4. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale Comunale.

5. Il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Art. 56 - Vice-Segretario Comunale

1. Il Vice-Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli Uffici ed i servizi di Segreteria Comunale.

TITOLO 4 - UFFICI E SERVIZI

CAPO 1 - UFFICI

Art. 57 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi

- comunali.
3. L'organizzazione del lavoro del personale Comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
 4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
 5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 58 - Organizzazione del lavoro

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata al regolamento.
3. Il regolamento organico del personale disciplina in particolare:
 - a) la dotazione organica;
 - b) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - e) i diritti ed i doveri;
 - f) le sanzioni.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

CAPO 2 - SERVIZI

Art. 59 - Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune riconosce nella Biblioteca Comunale un servizio essenziale per la crescita civile e culturale della propria comunità; attribuisce alla stessa autonomia culturale e di gestione, sancendo il principio della cooperazione bibliotecaria. La specifica organizzazione del servizio bibliotecario è disciplinata da apposito statuto e regolamento.
4. Il Comune istituisce il servizio di Polizia Municipale il cui funzionamento e le cui attribuzioni saranno stabilite da apposito regolamento.
5. Il Sindaco, in quanto autorità locale di Protezione Civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e alla attuazione di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche, presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio Comunale. L'organizzazione e i compiti del servizio Comunale di Protezione Civile vengono stabiliti in un apposito regolamento. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della Protezione Civile, facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.
6. Il Comune può ricorrere, ove sussistano le condizioni e le opportunità, ai giovani di leva in servizio civile quali obiettori di coscienza ai sensi della Legge n° 772/1977, e ne utilizza le disponibilità particolarmente nei servizi assistenziali e domiciliari, nel settore dell'igiene ambientale ed ecologico e nel settore culturale. Per questi scopi il Comune provvede a stipulare apposita convenzione con il Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 772/1977. L'Amministrazione Comunale attua un'informazione adeguata ai giovani di leva, informando sulle possibilità connesse con l'adempimento degli obblighi di leva (rinvii, dispense, servizio civile, servizi di leva alternativi, ecc.).
7. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
8. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 60 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 61 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

Art. 62 - Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Anche su proposta del Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla revoca del

Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 63 - Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 62.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Revisore del conto dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 64 - Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il Comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione Comunale.

TITOLO 5 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 65 - Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 66 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche

- funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
 4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 67 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea.La composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
 - c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 68 - Consorzio del "Comprensorio Opitergino"

1. In particolare il Comune di San Polo di Piave individua i dodici Comuni del Consorzio del "Comprensorio Opitergino" costituenti una realtà omogenea e tradizionalmente impegnati in un'azione consortile, avente l'obiettivo di realizzare una comunità unica organizzata in 12 centri coordinati ed integrati fra loro, quale punto di riferimento per iniziative di cooperazione intercomunale. A tal fine il Comune conferma la propria adesione al Consorzio del "Comprensorio Opitergino", trasformatosi ai sensi dell'art. 60 della Legge n° 142 dell'8.6.1990.

Art. 69 - Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 70 - Unione dei Comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni e per le finalità previste dalla legge, può costituire l'unione di Comuni, previa consultazione popolare.

TITOLO 6 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 71 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa,

riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

3. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.

Art. 72 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi anche mediante corsie preferenziali;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.
2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
4. Il Comune riconosce alla locale Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei beni ambientali e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali. Il Comune inoltre può affidare alla Pro Loco il coordinamento di particolari iniziative in campo ricreativo, turistico, sociale ed ecologico-ambientale nell'ambito dell'associazionismo locale. La Pro Loco potrà gestire alcuni servizi comunali su esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 73 - Albo Comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito "l'Albo Comunale delle associazioni e del volontariato".
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo disponendola sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver

depositato presso l'Amministrazione Comunale la documentazione da essa richiesta;

b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;

c) avere almeno venti soci;

d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

4. Sono pure iscritte all'Albo le forze politiche, le associazioni imprenditoriali, di categoria e sindacali, che aderiscono a federazioni od organizzazioni a carattere nazionale; lo stesso valga per i movimenti ecclesiali e per gli ordini e i collegi professionali, purché presenti ed operanti nell'ambito Comunale.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 74 - Istanze, petizioni, interrogazioni

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
3. Le associazioni iscritte all'albo Comunale di cui all'art. 73 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
4. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.
5. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo.
6. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 75 - Proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono proporre alla Giunta Comunale od al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni. Tali proposte sono sottoscritte da non meno del 5% del corpo elettorale oppure dal legale rappresentante di un'associazione iscritta all'albo di cui all'art. 73.
2. L'organo cui sono dirette è tenuto ad esaminarle tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle medesime ed a dare comunicazione dell'esito ai proponenti.

Art. 76 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.
2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio Comunale, può essere sottoscritta da elettori del Comune in numero almeno pari al 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della frazione interessata, di cui all'art. 3 del presente Statuto.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a' sensi di legge.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 77 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. Un'apposita commissione consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato.
2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione da parte della commissione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 78 - Referendum consultivo

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione Comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum:
 - a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
 - c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;

- d) i piani territoriali e urbanistici e le loro modificazioni;
 - e) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
- a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) da 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 79 - Effetti del referendum consultivo

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 80 - Disciplina del referendum consultivo

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 81 - Convocazioni popolari e consultazione su atti fondamentali

1. Il Sindaco, con la presenza dei Consiglieri Comunali, entro il 20 dicembre di ogni anno, invita l'intera cittadinanza per presentare il "Rapporto annuale sullo Stato del Paese"; i cittadini potranno intervenire per esprimere pareri e considerazioni in merito. Potranno essere formulati quesiti anche ad Assessori e Consiglieri.
2. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (Piani Urbanistici Generali, Piani Commerciali, ecc.) l'Amministrazione o il Consiglio Comunale, anche su proposta dei Capigruppo, delle Associazioni e del volontariato iscritti nell'apposito albo, possono convocare l'intera cittadinanza per raccogliere utili ed opportuni opinioni e suggerimenti.
3. I tempi, le forme e le modalità delle convocazioni, cos^o pure la loro pubblicizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, può deliberare lo svolgimento di sondaggi, utilizzando pure società o enti specializzati, anche su proposta delle associazioni e del volontariato iscritte all'apposito albo. Lo stesso Consiglio Comunale delibera l'oggetto del sondaggio, i modi e i tempi di realizzazione, l'incaricato dello svolgimento e il relativo impegno

di spesa.

CAPO 4 - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 82 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali, nonché le raccolte delle deliberazioni già pubblicate all'Albo Pretorio.

Art. 83 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 84 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

TITOLO 7 - DIFENSORE CIVICO

Art. 85 - Istituzione del Difensore Civico in ambito consortile

1. Il Comune di San Polo di Piave, facente parte del Consorzio del "Comprensorio Opitergino", intende istituire in forma associativa ed ambito consortile, l'Ufficio del Difensore Civico, al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini ricompresi nel bacino d'utenza comprensoriale.
2. Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi, come concordato nell'ambito del sopracitato Consorzio e sulla base di apposita convenzione stipulata con lo stesso, viene stabilito che lo Statuto di detto Ente espressamente preveda l'istituzione del Difensore Civico in ambito consortile, fissandone i requisiti, la nomina e la durata in carica, le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca, le modalità e le procedure di intervento nei confronti dei Comuni interessati, nonché l'ammontare dell'indennità di carica.
3. Il Consorzio porrà a disposizione idonei locali, attrezzature d'ufficio, personale e quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.

TITOLO 8 - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 86 - Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio

Comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 87 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.
2. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e per gli investimenti previsti per il primo anno, l'elencazione specifica di ciascuna opera o di ciascun investimento ed il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvato.

Art. 88 - Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. Il Sindaco assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2.

Art. 89 - Risorse per gli investimenti

1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il

finanziamento del programma d'investimenti.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 90 - Gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale assicurando, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e nella conservazione dei beni comunali. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività.
4. I beni patrimoniali non possono, di regola, essere concessi in comodato od in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per i beni immobili e dalla Giunta Comunale per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.

Art. 91 - Revisione economico finanziaria - Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore dei conti eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a

- conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
 7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 92 - Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 93 - Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Alla stipulazione dei contratti, qualora rogati dal Segretario Comunale, in rappresentanza del Comune interviene il Sindaco od in sua assenza il Vice Sindaco od un assessore appositamente delegato.

Art. 94 - Controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo Comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo delle organizzazioni.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 95 - Tesoreria e riscossione

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio Comunale decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO 9 - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 - REGOLAMENTI

Art. 96 - Ambito di applicazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme di carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a) per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale;
 - b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
 5. Spetta al Sindaco od al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli Assessori a ciò delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

Art. 97 - Procedimento di formazione

1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
 - a) a ciascun Consigliere Comunale;
 - b) alla Giunta Comunale;
 - c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, a' sensi dell'art. 71 del presente statuto.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.
4. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
5. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO 2 - ORDINANZE DEL SINDACO

Art. 98 - ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco od, in sua assenza od impedimento, il Vice Sindaco e gli Assessori a ciò delegati, emettono ordinanze imponendo con tali

provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Art. 99 - Ordinanze straordinarie

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare.
2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.
3. Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce a' sensi del presente statuto.

TITOLO 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 101 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni previste al titolo II del presente Statuto e relative alle norme di cui al capo 2° della legge n° 81/93 che si applicheranno a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi

della predetta legge (art. 32 L. 81/93).

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
6. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
7. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n° 142 ed il presente statuto, sino alla loro revisione.

fica pubblicata nel B.U.R. Veneto n° 39 del 15.4.2005